

12.11 LE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

Le risorse proprie tradizionali sono considerate risorse proprie "per natura", poiché si tratta di entrate prelevate nel quadro delle politiche comunitarie e non già provenienti dagli Stati membri e calcolate come contributi nazionali. Le risorse proprie sono costituite attualmente da:

1. dazi doganali che sono percepiti sulle importazioni alle frontiere esterne;
2. risorse di origine agricola: i diritti agricoli sono diritti d'importazione prelevati sui prodotti agricoli in provenienza dai paesi terzi. Si aggiungono a queste tasse i contributi sulla produzione di zucchero che sono versati dai produttori di zucchero all'interno dell'Unione, a differenza delle tasse sulle importazioni agricole;
3. aliquota prelevata sulla base imponibile armonizzata dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
4. aliquota prelevata sul reddito nazionale lordo (RNL).

Le risorse proprie sono accreditate ogni mese all'Unione dagli Stati membri su un conto "risorse proprie" acceso dalla Commissione, di norma presso la banca centrale nazionale. Le risorse proprie tradizionali sono iscritte ogni mese, man mano che vengono riscosse. Le risorse IVA e RNL, invece, sono messe a disposizione della Commissione il primo giorno feriale di ogni mese, nella misura di un dodicesimo dell'importo previsto nel bilancio comunitario. Per il fabbisogno specifico delle spese agricole, tuttavia, la Commissione può chiedere agli Stati membri di anticipare di uno o due mesi nel primo trimestre l'iscrizione delle somme previste come risorse IVA e/o RNL.

L'IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea) effettua il versamento dei contributi nazionali per il finanziamento del Bilancio comunitario. Tali contributi comprendono anche le Risorse Tradizionali Proprie che derivano dall'accertamento e dalla riscossione dei dazi doganali applicati sulle merci di provenienza extracomunitaria.

I predetti dazi doganali sono riscossi dall'Agenzia delle Dogane, dall'Equitalia e dall'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora incorporata nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e versati nei competenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato del Capo II (dal capitolo 3970 al 3983) e del Capo XVII, capitolo 3988.

Le modalità operative da osservare nell'ambito delle attività finalizzate alla vigilanza e controllo delle entrate derivanti dai dazi doganali applicati sulle merci di provenienza extracomunitaria sono state emanate dal DRGS con la circolare n. 30 del 6/8/2010:

- 1) per i ruoli post riforma, i dati delle riscossioni vengono trasmessi con flusso informatico da parte dell'Agenzia delle Entrate per il tramite della SOGEI;
- 2) le riscossioni dell'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli riguardanti i vecchi ruoli (quelli ante riforma) degli ex Concessionari riscossione tributi vanno trasmessi da questi ultimi in via cartacea ed inseriti manualmente dalla Ragioneria Territoriale al S.I.E.;
- 3) per le riscossioni delle Dogane, i relativi dati (accertamenti), come per i ruoli post riforma, vengono acquisiti da flusso informatico.

In sintesi, il compito delle Ragionerie Territoriali è quello di espletare mensilmente le seguenti attività sui capitoli delle risorse proprie dell'Unione Europea entro la fine del mese successivo a quello di riferimento:

- ✓ Inserimento dei dati delle riscossioni dei ruoli pre-riforma e degli accertamenti degli Ispettorati dei monopoli;
- ✓ Verifica dei dati del Conto mensile delle riscossioni riferiti ai ruoli post riforma, disponibili generalmente a partire dal giorno 10 del mese successivo;
- ✓ Verifica degli accertamenti rendicontati dal ricevitore doganale comprensiva del riscontro dell'allegato Quadro A1 del modello A66 bis con il registro contabile S.I.E., con particolare attenzione ad eventuali discordanze presenti. Le informazioni sono disponibili generalmente dal giorno 15 del mese successivo.

Tali attività, unitamente alle operazioni di validazione, si rendono necessarie per gli adempimenti istituzionali dell'IGRUE connessi alla messa a disposizione delle relative somme alla Unione

Europea e per evitare l'applicazione di sanzioni o interessi di mora a carico dello Stato italiano in caso di ritardato pagamento.

Eventuali discordanze dovranno essere segnalate tempestivamente all'IGICS - Ufficio VI.

Se la documentazione in parola dovesse pervenire fuori dei termini previsti, le Ragionerie Territoriali devono validare anche in assenza di notizie e segnalare, via e-mail, tempestivamente dette situazioni all'IGF, all'IGRUE e all'IGICS.

Successivamente, nel momento in cui perviene la documentazione cartacea o le eventuali rettifiche comunicate dall'Agenzia delle entrate, le Ragionerie Territoriali dovranno richiedere via e-mail all'indirizzo assistenza.sie@tesoro.it l'annullamento della validazione precedentemente eseguita.

Il servizio di assistenza S.I.E. comunicherà prontamente l'avvenuto annullamento alle Ragionerie Territoriali che, a loro volta, dovranno inserire e validare, nell'ambito della stessa giornata, i dati mancanti e/o rettificati sui quali matureranno gli interessi di mora dovuti.